



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. N. 13607

Turi, 10/06/2024

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 10/06/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER IL RICORSO ALLE BUONE PRATICHE AGRICOLE NEL TRATTAMENTO FITOSANITARIO DEI TERRENI AGRICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TURI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'agricoltura rappresenta un comparto trainante dell'economia locale;
- la difesa fitosanitaria delle colture necessita di interventi di vario genere per la lotta alle fitopatie nonché alle malerbe e a tutto quanto possa recare danno alla coltivazione delle piante, e distintamente:
 - a) l'uso di tecniche, mezzi e attrezzature di tipo meccanico per la prevenzione, la riduzione e la rimozione delle erbe infestanti nonché degli insetti nocivi e di tutte le patologie vegetali; ad esempio: le tecniche di inerbimento, la cippatura e la trinciatura dei residui vegetali, il sovescio;
 - b) l'uso di tecniche di lotta biologica mediante l'apposizione di trappole di vario tipo (fototrappe, esche, trappole feromoniche, ...) oppure mediante l'utilizzo di insetti utili antagonisti e la proliferazione di insetti pronubi (che agevolino l'impollinazione);
 - c) l'uso di presidi fitosanitari ovvero fungicidi, insetticidi, diserbanti e qualsiasi sostanza chimica impiegata allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche, per l'utilizzo in agricoltura convenzionale, integrata o biologica) che risultano potenzialmente pericolosi e pertanto altamente rischiosi, ove non siano adottate le necessarie cautele, in particolar modo nei luoghi di pubblico interesse e nei pressi delle abitazioni;
- l'uso dei presidi fitosanitari previsto al punto c) dovrà essere vagliato adeguatamente e dovrà essere adottato solo come estrema ratio rispetto ai punti a) e b);
- in particolare, l'impiego di presidi fitosanitari deve seguire le buone pratiche agricole e la somministrazione degli stessi deve essere eseguita mediante idonei mezzi per la distribuzione e l'atomizzazione, sottoposte a corretta ed ordinaria manutenzione, anche al fine di ridurre il più possibile l'effetto deriva;
- la presente ordinanza è rivolta a sostenere il ricorso alle buone pratiche agricole - lett. a) b) c) - da attuarsi nelle "zone agricole" previste dal PUG vigente, nonché in aree di diversa tipizzazione ove il PUG consente ancora la funzionalizzazione agricola, nelle more delle trasformazioni urbanistiche; gli operatori agricoli dovranno essere in possesso, in caso di utilizzo di presidi fitosanitari, di apposito patentino ai sensi del D.Lgs. 150/2012;

- è necessario mettere in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute oltre il confine delle aree trattate, con particolare riguardo alla presenza di immobili edilizi vicini, al fine di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica;

RILEVATO che è stata esperita la dovuta istruttoria propedeutica all'adozione della presente ordinanza;

RAVVISATA l'esigenza, in particolare nei trattamenti fitosanitari, di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalla vicinanza, nelle coltivazioni interessate, di immobili di diversa tipizzazione rispetto a quella agricola;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.d. 18 giugno 1931n. 773;
- il Testo Unico delle leggi Sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la direttiva 91/676/CEE (D.M. MiPA del 19 aprile 1999) per la protezione delle acque dai nitrati;
- il DLgs. del 27 gennaio 1992, n.99, per l'impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- il DPR n. 357 dell'8/09/97 in attuazione della direttiva 92/43/CE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (Natura 2000);
- il D.Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione dei rifiuti;
- il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012);

ORDINA

- 1) la difesa fitosanitaria delle colture, caratterizzata da interventi di vario genere per la lotta alle fitopatie nonché alle malerbe ed a tutto quanto possa recare nocimento alla coltivazione delle piante dovrà essere effettuata seguendo le buone pratiche agricole e la somministrazione degli stessi deve essere eseguita mediante idonei mezzi per la distribuzione e l'atomizzazione, sottoposte a corretta ed ordinaria manutenzione, anche al fine di ridurre il più possibile l'*effetto deriva*;
- 2) la difesa fitosanitaria delle colture dovrà essere effettuata esclusivamente nelle "zone agricole" previste dal PUG vigente, nonché in aree di diversa tipizzazione ove il PUG consente ancora la funzionalizzazione agricola, nelle more delle trasformazioni urbanistiche, nelle quali potranno attuare suddette pratiche gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed eventuali relativi operai e/o coadiuvanti; tutti i suelencati operatori agricoli dovranno essere in possesso, in caso di utilizzo di presidi fitosanitari, di apposito patentino ai sensi del D.Lgs. 150/2012;
- 3) in tutte le altre aree urbane e periurbane la difesa fitosanitaria delle colture con l'utilizzo dei presidi fitosanitari è vietata;
- 4) nelle aree funzionalizzabili agricole, di cui al punto 2:
 - il trattamento fitosanitario deve essere eseguito dall'alba alle ore 8,00, escludendo la giornata della domenica e festivi; i trattamenti sono vietati ad una distanza inferiore a **30 (trenta) metri** da aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici o strutture sanitarie, parchi gioco per bambini, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio ed edifici pubblici e privati;

- la distanza di rispetto può essere ridotta a **10 (dieci) metri** nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento dell'*effetto deriva* e tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta dei prodotti;
 - in ogni caso, i trattamenti fitosanitari per le coltivazioni devono essere eseguiti in condizioni atmosferiche e di ventosità idonee ad evitare ogni forma di dispersione aerea del prodotto oltre l'area di trattamento e comunque secondo le buone pratiche agricole;
 - è necessario comunicare ogni trattamento fitosanitario alla popolazione interessata dei contorni catastali dell'area da trattare, con un preavviso di 24 ore e con mezzi idonei, nonché contestualmente agli Uffici seguenti: Settore 5° "Urbanistica e Assetto del Territorio", Settore 4° "LL.PP. (Ufficio Ambiente), Polizia Municipale - a mezzo mail pec: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, al fine, anche, della pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio, in modo che la popolazione possa, per maggior sicurezza, prendere opportuni provvedimenti (ad esempio ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, quali ciotole ed abbeveratoi);
- 5) nelle aree rurali in cui vi siano abitazioni o aree di interesse pubblico, il divieto vige sempre entro **30 (trenta) metri** dalla coltivazione da trattare ed il trattamento fitosanitario può essere eseguito in due fasce orarie, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica:
- dall'alba alle ore 8,00;
 - dalle 16,00 alle ore 18,00.

E fatto obbligo da parte del conduttore agricolo, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, di indicare con cartelli informativi, circa le modalità, i prodotti utilizzati e i tempi di carenza.

Fermo restando il rispetto delle distanze secondo quanto specificato nei punti 4) e 5), l'operatore dovrà adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente e, in particolare, i seguenti elementi:

- le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati. Nella preparazione di dette miscele è vietato utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile attinta dalle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico nonché travasi o dispersioni di residui dalle botti;
- è vietato versare le miscele residue e le acque di lavaggio degli automezzi, degli atomizzatori e dei carri botte lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali. Queste devono essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti;
- è vietato incendiare, abbandonare sul territorio i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, di qualsiasi natura (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) o effettuarne lo smaltimento insieme ai rifiuti urbani. Essi, invece, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

AVVERTE CHE

- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, l'applicazione delle sanzioni amministrative da 50,00 € a 500,00 €;
- per l'accertamento delle violazioni di che trattasi, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'esecuzione e la vigilanza della presente ordinanza è attribuita alla Polizia locale e ai competenti uffici del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. BA ex AUSL BA/5;

- avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Puglia entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Turi;
- la notifica del presente provvedimento:
 - 1) alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio - UCI - CONFAGRICOLTURA - COLTIRETTI E COPAGRI, affinché ne diano opportuna comunicazione alle aziende zootechniche dalle stesse assistite;
 - 2) al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. BA ex AUSL BA/5, al locale Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale i quali sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza,
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - 1) All' ARPA Puglia - Corso Trieste,27 Bari;
 - 2) Al Corpo Forestale dello Stato - Acquaviva delle Fonti;
 - 3) Al Comando della Guardia di Finanza - Putignano;
 - 4) Alla Regione Puglia - Assessore Ambiente-Bari;
 - 5) Alla Provincia di Bari - Settore Difesa Ambiente.

Dalla Residenza Municipale, 10/06/2024

IL SINDACO
Dott.ssa Ippolita Resta

Ilaria Resta

